REGOLAMENTO (CEE) N. 575/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

che fissa per la campagna 1990 i prezzi d'offerta comunitari delle melanzane applicabili riguardo alla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'attuazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'esportazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3815/89 della Commissione [2] ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno fissare prezzi d'offerta comunitari per le melanzane provenienti dalla Spagna unicamente durante il periodo di applicazione dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dal 1° aprile al 31 ottobre;

considerando che a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, maggiorato delle spese sostenute per il trasporto e l'imballaggio dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre prevedere per ciascuna campagna uno o più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo, escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato; che inoltre, se la media per uno Stato membro si discosta in modo eccessivo dalle normali fluttuazioni, non viene presa in considerazione;

considerando che occorre applicare i criteri sopra esposti per stabilire i prezzi di offerta comunitari per le melanzane per il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990, i prezzi d'offerta comunitari per le melanzane (codice NC 0709 30 00) applicabili riguardo alla Spagna, espressi in ecu per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

— aprile:	80,11;
— maggio:	82,04;
— giugno:	77,89;
— luglio:	62,52;
— agosto:	42,91;
— settembre:	49,53;
— ottobre:	54,03.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1990.

[1] GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.
[2] GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione